



**CITTÀ DI MONDOVÌ**  
*Provincia di Cuneo*

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER LA  
VENDITA EFFETTUATA DA IMPRENDITORI AGRICOLI NELL'AMBITO  
DEL MERCATO AGROALIMENTARE DI PIAZZA ELLERO  
"FARMER MARKET"**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO  
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE**

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626-3799 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 *"Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore"* e le successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n. 86-4861 *"Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore . Indicazioni attuative"*;
- il D.M. 20/11/2007, *Attuazione dell'articolo 1. comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*;
- l'art. 11 della Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 12, che prevede la concessione di aiuti destinati allo sviluppo della filiera corta agroalimentare;
- la D.G.R. 9 dicembre 2008, n. 18-10251, *Legge regionale n. 12/2008, art. 11 – Approvazione piano di iniziative in favore della filiera corta*;
- la D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 97-10416, *Legge regionale n. 12/2008, art. 11 – Approvazione criteri per l'assegnazione di aiuti agli enti locali per lo sviluppo di aree mercatali destinate alla vendita diretta dei prodotti agricoli*;
- la D.D. regionale 19 gennaio 2009, n. 9, *Approvazione bando per l'allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta di prodotti agricoli*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 284 assunta in data 15/10/2009, con la quale è stato istituito il mercato agroalimentare di Mondovì ed approvato il relativo disciplinare;

**In esecuzione** della Deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 3/6/2010 di approvazione del presente bando;

## RENDE NOTO

è indetto un bando pubblico per l'assegnazione in concessione decennale di posteggi per la vendita effettuata da imprenditori agricoli nell'ambito del mercato agroalimentare di piazza Ellero "farmer market", ubicato in corrispondenza della tettoia sud, con svolgimento bisettimanale nelle giornate di martedì e sabato.

### Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI DA ASSEGNARE E RELATIVE LIMITAZIONI

1. Saranno assegnati in concessione decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza secondo le disposizioni regionali vigenti, i posteggi indicati nel prospetto seguente.
2. L'esatta collocazione e le caratteristiche dei posteggi sono riportate sull'allegata planimetria, facente parte integrante e sostanziale del disciplinare del mercato agroalimentare.

N. posteggio	Ubicazione	Merceologia	Dimensioni	m <sup>2</sup>	Prescrizioni speciali
1	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	6x4	24	//////////
2	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	6x4	24	//////////
3	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x4	16	//////////
4	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x4	16	//////////
5	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	6x4	24	//////////
6	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x3	12	//////////
7	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x3	12	//////////
8	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	6x4	24	//////////
9	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x3	12	//////////
10	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	2,5x2	5	//////////
11	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	2,5x2	5	//////////
12	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	2,5x4	10	//////////
13	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	2,5x4	10	//////////
14	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	2,5x4	10	//////////
15	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2,5	10	//////////
16	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2,5	10	//////////
17	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	3x2	6	//////////
18	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x3	12	//////////
19	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x3	12	//////////
20	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	6x4	24	//////////
21	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	6x4	24	//////////
22	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x4	16	//////////
23	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x4	16	//////////
24	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x4	16	//////////
25	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x4	16	//////////
26	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2	8	da assegnare prioritariamente ad operatori stagionali
27	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2	8	da assegnare prioritariamente ad operatori stagionali

N. posteggio	Ubicazione	Merceologia	Dimensioni	m <sup>2</sup>	Prescrizioni speciali
28	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	3x2	6	da assegnare prioritariamente ad operatori stagionali
29	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2	8	da assegnare prioritariamente ad operatori stagionali
30	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2	8	da assegnare prioritariamente ad operatori stagionali
31	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2	8	da assegnare prioritariamente ad operatori stagionali
32	Piazza Ellero (tettoia)	agroalimentari	4x2	8	da assegnare prioritariamente ad operatori stagionali
				Totale m <sup>2</sup>	420

3. Ciascun partecipante al bando potrà richiedere, in sede di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, l'assegnazione di un unico posteggio, relativo esclusivamente al mercato del sabato, esclusivamente al mercato del martedì ovvero relativo ad entrambi i giorni di svolgimento del mercato.
4. Il partecipante al bando, che abbia richiesto l'assegnazione di un posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita in entrambi i giorni di svolgimento del mercato (martedì e sabato), ha diritto, nel caso in cui risulti assegnatario del posteggio sulla base della graduatoria di merito, al rilascio della concessione per il medesimo posteggio tra quelli disponibili in base alla tabella di cui sopra.
5. In sede di presentazione della domanda, il partecipante al bando dovrà indicare lo spazio necessario per lo svolgimento dell'attività di vendita (a prescindere dalle dimensioni dei posteggi disponibili), nonché indicare la preferenza per uno dei posteggi disponibili specificandone il numero e le dimensioni; resta fermo che tale preferenza non comporta l'acquisizione di alcun diritto all'assegnazione del posteggio indicato, che potrà avere luogo soltanto sulla base dell'ordine della graduatoria di merito formulata ai sensi degli articoli successivi.
6. In sede di presentazione della domanda, il partecipante al bando dovrà indicare altresì il regime temporale di occupazione del posteggio (annuale o stagionale); nel caso di posteggio stagionale, dovrà essere indicato con esattezza il periodo temporale di interesse, che sarà a tutti gli effetti vincolante e non modificabile in caso di assegnazione del posteggio e rilascio della relativa concessione, salvo disponibilità residua ad esaurimento della graduatoria di merito.

## **Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO**

1. Possono partecipare al bando gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che rispettino le seguenti condizioni:
  - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte;
  - b) possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna*);

- c) è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- d) i prodotti trasformati posti in vendita ed ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa; qualora la produzione e/o la trasformazione non avvengano in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima;
- e) i soggetti assegnatari dovranno garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita, rispettare le norme igienico-sanitarie (in particolare quelle recate dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002) e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti, garantire l'assenza di prodotti OGM, indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita;
- f) le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali;
- g) l'attività di vendita può essere esercitata esclusivamente dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

### **Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande di assegnazione di posteggio/i, redatte esclusivamente sul modello allegato, reso legale con marca da bollo da €14,62, devono essere inviate a mezzo **raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano** allo Sportello Unico Polivalente del Comune di Mondovì.
2. Nella domanda il richiedente (titolare o legale rappresentante) deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:
  - a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza e/o sede legale dell'impresa, il codice fiscale e la partita I.V.A., gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  - b) lo spazio necessario per svolgere l'attività di vendita (a prescindere dalle dimensioni dei posteggi disponibili);
  - c) il posteggio preferito tra quelli disponibili (numero e dimensioni), l'indicazione del/i mercato/i per il quale viene richiesto il posteggio (solo martedì, solo sabato, sia martedì che sabato), il periodo temporale di utilizzo del posteggio (annuale o periodi stagionali correlati alla fase di produzione);
  - d) la tipologia di prodotti agricoli che si intende porre in vendita;
  - e) il Comune sede del/i fondo/i di provenienza prevalente dei prodotti oggetto della vendita;
  - f) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
  - g) di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
  - h) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico, dei propri conviventi, degli amministratori della società/consorzio/cooperativa rappresentata, nonché dei loro conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della

Legge 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D. Lgs. 490/94 e del successivo D.P.R. 252/98;

- i) che non ricorrono nei propri confronti (se ditta individuale), nei confronti dei soci (in caso di società di persone), nei confronti degli amministratori (in caso di consorzi/cooperative) le cause ostative di cui all'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 228/2001, citate all'art. 2 comma 1 let. b) del presente bando;
  - j) l'eventuale intenzione di commercializzare, in maniera non prevalente, anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda e che, in tal caso, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente è stato inferiore a 160.000 € (ditte individuali) ovvero a 4 milioni di € (persone giuridiche);
  - k) gli estremi dell'eventuale autorizzazione (o della D.I.A. ex art. 19 L. 241/90), di cui all'art. 4 della Legge 59/63, alla vendita di prodotti agricoli rilasciata/presentata dal/al Comune di Mondovì;
  - l) gli estremi dell'eventuale comunicazione di vendita prescritta dall'art. 4 del D.Lgs 228/2001 presentata al Comune di Mondovì;
  - m) l'eventuale iscrizione dell'azienda nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi delle norme vigenti in materia;
  - n) la denominazione dell'Ente al quale è stata inoltrata eventuale domanda di contributo per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, ai sensi del Regolamento CE 2078/1992, misure A1 – A3 e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006, misure F1 – F2.
  - o) l'eventuale intenzione di vendere prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale, quali i prodotti biologici certificati e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013); in tal caso dovranno essere indicati i prodotti rientranti in tali categorie e gli estremi dell'organismo certificatore;
  - p) l'eventuale intenzione di vendere prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG) e l'esatta denominazione degli stessi;
  - q) l'eventuale intenzione di vendere prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) e la denominazione dei prodotti stessi, in conformità alla D.G.R. 15 aprile 2002 n. 46-5823;
  - r) l'eventuale intenzione di vendere prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e/o di prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005 (descrizione dettagliata dei prodotti e dei sistemi di etichettatura);
  - s) l'eventuale dichiarazione di voler vendere i prodotti agricoli nel rispetto del criterio della trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro), conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.
  - t) di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del Disciplinare del mercato agroalimentare, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 284 del 15/10/2009.
3. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto al ricevimento, ovvero – in caso di presentazione tramite il servizio postale o a mezzo di terzi – dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
4. **Le domande dovranno essere presentate entro il 45° giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.** Qualora il 45° giorno sia festivo, la data è posticipata al 1° giorno feriale successivo. Farà fede la data di spedizione della raccomandata apposta dall'ufficio postale accettante ovvero il timbro del protocollo del Comune se presentata a mano. *(N.B. L'annuncio di indizione del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 17/06/2010; pertanto, il termine di presentazione delle domande scadrà il giorno 01/08/2010).*

5. Il Comune di Mondovì non assume responsabilità per l'eventuale smarrimento o la tardiva consegna delle domande di ammissione al concorso dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto respinte (senza dar luogo ad alcuna priorità per il futuro) le domande prive della sottoscrizione autografa o presentate fuori dal termine stabilito nel presente bando. Saranno altresì escluse le domande prive delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j).

#### **Art. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi disponibili verranno assegnati sulla base di graduatorie di merito, una per ogni giorno di mercato (martedì e sabato), formulate assegnando un punteggio complessivo, calcolato sommando i punteggi relativi a tutti i criteri di priorità attribuibili ai singoli richiedenti, come elencati nella tabella seguente.

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Imprenditori agricoli presenti sul mercato di Mondovì (martedì e/o sabato) in data antecedente al 11/4/2001 (requisito stabilito dall'Allegato A – Titolo III – Capo II – punto 1 della D.G.R. 32-2642 del 3/4/2001, desumibile dalla data di rilascio del titolo autorizzativo di cui all'art. 4 della L. 59/1963, ovvero dalla data di presentazione della D.I.A. art. 19 L. 241/90 ovvero dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.)	10
Aziende agricole aventi sede nel Comune di Mondovì	40
Aziende agricole aventi sede nei Comuni limitrofi a Mondovì	20
Aziende agricole aventi sede in Provincia di Cuneo, in Comuni diversi da Mondovì e limitrofi	10
Aziende agricole iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica, ai sensi delle vigenti norme in materia.	10
Aziende agricole che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al Regolamento CE 2078/1992 misure A1 – A3 e al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000 – 2006, misure F1 – F2.	10
Vendita di prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013)	10
Vendita prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG)	10
Vendita prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)	10
Prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005	10
Titolarità aziendale in capo ad una donna e/o ad agricoltori di età inferiore a quaranta anni; in caso di società, il punteggio è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di sesso femminile e/o di età inferiore ai quarant'anni	10
Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.	5

2. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al presente articolo, si considera sede dell'azienda quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, ovvero del fondo di provenienza prevalente dei prodotti posti in vendita.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati devono dichiararne l'eventuale sussistenza nella domanda.
4. La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l'impossibilità a far valere i titoli stessi.
5. L'ufficio comunale si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale integrazione delle domande entro dieci giorni dalla data di ricezione delle stesse, attestata dal protocollo generale.
6. A parità di punteggio, verrà data priorità al soggetto di minore età anagrafica; in caso di società, sarà considerata l'età anagrafica del legale rappresentante.
7. Le graduatorie saranno approvate con determinazione del responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese e sulla scorta delle stesse, nonché delle disponibilità di posteggi come definiti dal presente bando, verranno rilasciate le conseguenti concessioni.
8. Copia di detta determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Mondovì e verrà inviata a tutti i partecipanti al bando mediante lettera raccomandata a.r., con la quale verranno richiesti eventuali adempimenti per il rilascio delle concessioni di posteggio.
9. Contro la determinazione di approvazione delle graduatorie è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto stesso.
10. L'ufficio, contestualmente all'invio della graduatoria di merito, provvederà a convocare gli operatori aventi diritto, sulla base dell'ordine delle graduatorie, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la scelta dei posteggi indicati al precedente art. 2.
11. In caso di grave impedimento, l'operatore può farsi rappresentare per la scelta del posteggio da persona di fiducia, munita di delega sottoscritta dal delegante e dal delegato, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi i soggetti.
12. In caso di mancata presentazione per la scelta del posteggio nel giorno ed orario fissati senza giustificato motivo, fatta salva la delega a favore di terzo di cui al precedente paragrafo, l'assegnatario sarà considerato rinunciatario e la domanda sarà archiviata senza ulteriore avviso.
13. In caso di mancata presentazione per la scelta del posteggio nel giorno ed orario fissati a causa di giustificato motivo, da evidenziarsi per iscritto mediante lettera o fax che dovranno essere inviate all'ufficio preventivamente all'orario di convocazione, il posteggio potrà essere assegnato d'ufficio, in base alla posizione di graduatoria, partendo dal posteggio col numero più basso.
14. L'assegnazione dei posteggi sarà formalizzata mediante il rilascio delle relative concessioni, con validità decennale, tacitamente rinnovabili (salva diversa previsione normativa regionale).
15. Nel caso in cui vengano rilasciate concessioni con utilizzo di posteggio di durata inferiore all'anno, il medesimo posteggio potrà essere oggetto di molteplici concessioni.
16. Il procedimento di assegnazione dei posteggi si concluderà entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### **ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che :
  - i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, di rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli;

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il trattamento dei dati giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa : D. Lgs. 228/2001 art. 4;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo, si precisa che:
  - per i documenti e le dichiarazioni richiesti ai fini dell'ammissione al concorso, il concorrente è obbligato a renderli a pena di esclusione dal concorso stesso;
  - per i documenti da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la mancata produzione sarà sanzionata con il mancato rilascio dell'autorizzazione stessa;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono :
  - a) il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;
  - b) i concorrenti che partecipano al bando;
  - c) ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì; responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese, al quale gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando.
2. Gli imprenditori agricoli assegnatari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme statali, regionali e delle disposizioni amministrative comunali che disciplinano l'utilizzo dei posteggi, i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività, le modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, le modalità di vendita, la registrazione delle assenze; in particolare, gli imprenditori agricoli assegnatari di posteggio si obbligano a rispettare incondizionatamente il disciplinare del mercato agroalimentare, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 284 del 15/10/2009.
3. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa statale e regionale citata in premessa.
4. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico Polivalente del Comune di Mondovì (tel. 0174/559.917) nei seguenti giorni e orari:  
Martedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00; Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
5. Per comunicazioni o richieste potranno altresì essere utilizzati i seguenti indirizzi di posta elettronica:  
[ufficio.commercio@comune.mondovi.cn.it](mailto:ufficio.commercio@comune.mondovi.cn.it)

Mondovì, 17 giugno 2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO**  
F.to Dott. Germano Gola